amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo (Classe A)

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Rivista di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

Direzione scientifica
Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei, Julián Espartero Casado

Direttore Responsabile
Gaetano Caputi

Redazione
Giuseppe Egidio Iacovino, Carlo Rizzo

FASCICOLO N. 4/2022

Estratto

Iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009
ISSN 2036-7821

Comitato scientifico

Annamaria Angiuli, Antonio Barone, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Francesco Cardarelli, Enrico Carloni, Maria Cristina Cavallaro, Guido Clemente di San Luca, Andry Matilla Correa, Gianfranco D'Alessio, Mariaconcetta D'Arienzo, Ambrogio De Siano, Ruggiero Dipace, Luigi Ferrara, Pierpaolo Forte, Gianluca Gardini, Biagio Giliberti, Emanuele Isidori, Bruno Mercurio, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Alberto Palomar Olmeda, Attilio Parisi, Luca Raffaello Perfetti, Fabio Pigozzi, Alessandra Pioggia, Helene Puliat, Francesco Rota, Josè Manuel Ruano de la Fuente, Leonardo J. Sánchez-Mesa Martínez, Ramón Terol Gómez, Antonio Felice Uricchio.

Comitato editoriale

Jesús Avezuela Cárcel, Giuseppe Bettoni, Salvatore Bonfiglio, Vinicio Brigante, Sonia Caldarelli, Giovanni Cocozza, Andrea Marco Colarusso, Sergio Contessa, Manuel Delgado Iribarren, Giuseppe Doria, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Jakub Handrlica, Margherita Interlandi, Laura Letizia, Federica Lombardi, Gaetano Natullo, Carmen Pérez González, Giovanni Pesce, Marcin Princ, Antonio Saporito, Giuliano Taglianetti, Simona Terracciano, Salvatore Villani.

Coordinamento del Comitato editoriale

Valerio Sarcone.

ISSN 2036-7821

amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

La violenza di genere in prospettiva comparata: il caso italiano e nordafricano a confronto.

di Karidia Karaboue

(Avvocato)

Sommario

1. Introduzione. – 2. Il panorama giuridico europeo. – 3. Italia. – 3.1. Prime riflessioni di sintesi. – 4. Nordafrica. – 4.1. Le principali normative contro la violenza di genere in Tunisia, Algeria e Marocco. – 5. Considerazioni finali.

Abstract

Domestic violence, sexual harassment, forced marriage, stalking not only represent expressions of violence of criminal significance but are also manifestations of discrimination undermining equality and creating dependencies between genders and are, therefore, forms of "second-tier violence" or persecution. This aspect is sensitive in all corners of the globe, regardless of the function under which it is considered. This paper, after briefly analyzing the European landscape, focuses on a comparative analysis between the Italian case and some North African experiences.

* *Il presente lavoro è stato sottoposto al preventivo referaggio secondo i parametri della double blinde peer review.*

1. Introduzione

La violenza contro le donne rappresenta una grave forma di violazione dei diritti umani e uno dei principali ostacoli all'uguaglianza di genere[1].

Tuttavia, fornire una definizione specifica di tale fenomeno è, ancora oggi, operazione alquanto complessa, poiché essa risulta fortemente condizionata da fattori culturali, storici e istituzionali[2].

In tale ottica, la necessità di approntare delle normative che affrontino tale tematica è fondamentale, da un lato, per favorire una risposta efficace e coordinata, dall'altro lato, per spingere gli Stati a adempiere ai propri obblighi di emanazione e attuazione di un quadro giuridico in grado di affrontare concretamente la questione[3].

Infatti, in molti Paesi permangono tuttora delle lacune significative, non essendo ancora in vigore disposizioni di legge che trattino in maniera specifica tale fattispecie; inoltre, anche laddove una normativa apposita sia presente, spesso è limitata nella portata e nella copertura[4].

Uno degli strumenti che affronta nel migliore dei modi la questione della violenza contro le donne è rappresentato dalla Convenzione di Istanbul, in cui si afferma come «[v]iolence against women is understood as a violation of human rights and a form of discrimination against women and shall mean all acts of gender-based violence that result in, or are likely to result in, physical, sexual, psychological or economic harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life»[5].

---

[1] La recente disposizione di legge sull'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 *quinquies* del Codice penale italiano ha previsto che il reato di violenza contro le donne sia un reato di genere. La recente disposizione di legge sull'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 *quinquies* c.p. ha esplicitamente incluso la cosiddetta violenza assistita nell'ambito delle fattispecie penali, replicando così quello che la sociologia e la psicologia hanno da tempo riconosciuto come un fenomeno che amplia la platea delle vittime della violenza familiare rispetto ai figli che assistono o vivono la realtà "abusante" e ne sopportano le conseguenze psicologiche e materiali. Si veda, sul punto, D. FALCINELLI, *La "violenza assistita" nel linguaggio del diritto penale: Il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravato dall'art. 61 n°11 quinquies c.p.*, RIV. IT. DIR. PROC. PEN., 2013.

[2] T. ALESCI, *Violenza di genere e rappresentazione mediatica*, IL PROCESSO, 2022, p. 399.

[3] Sul punto, si vedano M. LUTZ-PRIEFERT, *A Call for a More Permanent International Definition of Rape*, CREIGHTON INT'L & COMPARATIVE L. J., 2015; J. L. ERNST, *The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: A Commentary*, MELBOURNE J. INT'L L., 2012; S. WALLACE, *Beyond Imminence: Evolving International Law and Battered Women's Right to Self-Defense*, UN. CHICAGO L. REV., 2004.

[4] F. ZAMBARDINO, *Types of Protection orders under the Istanbul Convention – legal tools for an efficient prevention of violence and femicide*, in G. PICCINELLI, I. KHERKHEULIDZE, A. BORRONI, *Reconsidering gender – based violence and other forms of violence against women. Comparative research/analysis in the light of the Istanbul convention*, Tbilisi-Caserta, 2018, p. 176.

[5] Consiglio d'Europa, *Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, Council of Europe Treaty Series - No. 210, Istanbul, 2011, Art. 3, a.

ISSN 2036-7821

In base alle disposizioni ivi contenute, la Convenzione persegue tre obiettivi principali: (i) prevenzione del crimine, (ii) punizione dei colpevoli e (iii) protezione delle vittime[6].
Sotto il profilo definitorio, in particolare, la Convenzione «designa qualsiasi violenza diretta contro le donne in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato». Tale formulazione, oltre a valorizzare l'elemento della sproporzionalità, coglie la dimensione strutturale del fenomeno, che attraversa tanto la vita privata quanto quella sociale, attribuendo alla violenza in sé una particolare poliedricità[7].
Per rendere effettiva la Convenzione, gli Stati parte hanno introdotto una serie di reati "nuovi", tra cui la coercizione psicologica e fisica, lo stalking, il matrimonio forzato, l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata – solo per citarne alcuni[8].
In aggiunta, sono state adottate una serie di misure volte a garantire una maggiore efficacia dal punto di vista delle indagini in riferimento a qualsiasi tipologia di accusa di violenza, con particolare enfasi su quella domestica.

2. *Il panorama giuridico europeo.*
Considerate le premesse, negli ultimi anni, diversi Stati europei si sono dotati di strumenti giuridici di questo tipo.
Dal gennaio 2015, per esempio, sono in vigore nuove disposizioni che consentono il riconoscimento reciproco delle misure cautelari transfrontaliere negli Stati membri dell'Unione. Nello specifico, le principali norme adottate nell'area sono state (i) la *EU Victims Directive* (2012/29/UE)[9] e (ii) la Convenzione del Consiglio d'Europa "*on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence*" (Convenzione di Istanbul)[10].
In particolare, quest'ultima, che il Consiglio d'Europa ha adottato nel 2011, rappresenta il primo strumento giuridicamente vincolante all'interno dell'UE che

[6] F. ZAMBARDINO, *Types of Protection orders under the Istanbul Convention – legal tools for an efficient prevention of violence and femicide*, cit., p. 175.
[7] Si pensi alla violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica; sul punto, in particolare veda B. PEZZINI & A. LORENZETTI (a cura di), *La violenza di genere dal codice Rocco al Codice rosso*, Torino, 2020.
[8] A. RUSSO, *Violence against women: a comparative analysis among Morocco, Algeria and Tunisia*, in G. PICCINELLI, I. KHERKHEULIDZE, A. BORRONI, *Reconsidering gender – based violence and other forms of violence against women. Comparative research/analysis in the light of the Istanbul convention*, Tbilisi-Caserta, 2018, p. 278.
[9] Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.
[10] F. ZAMBARDINO, *Types of Protection orders under the Istanbul Convention – legal tools for an efficient prevention of violence and femicide*, cit., p. 181.

ISSN 2036-7821

affronta, in modo globale, le diverse forme che la violenza contro le donne può assumere[11].

Specificamente, l'importanza della Convenzione si rinviene non soltanto nella previsione, per la prima volta, di «uno strumento internazionale ad hoc giuridicamente vincolante riunisce il consenso della comunità a livello paneuropeo su una cornice giuridica comune in materia di protezione dei diritti delle donne e nella lotta alle discriminazioni di genere»[12], ma perché si caratterizza per la predisposizione di strumenti assenti negli altri trattati esistenti in materia[13].

Nonostante questi sviluppi giuridici, i risultati di una indagine condotta dall'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali (*Fundamental Rights Agency* – FRA) in relazione a fenomeni di maltrattamenti delle donne a livello europeo rivelano un altro problema, ossia la mancanza di denuncia, in molti casi, da parte delle vittime[14].

Il legislatore europeo ha, dunque, intensificato lo sviluppo di forme di partecipazione della vittima stessa al procedimento penale. Specificamente, con la menzionata Direttiva 2012/29/UE «si riconosce un rapporto indiretto tra vulnerabilità e fattori di discriminazione, laddove i secondi possono essere indici della prima»[15], attribuendo, di fatto, una tutela rafforzata[16].

3. *Italia*

L'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul, recependola attraverso il Decreto-legge sul Femminismo, con la Legge n. 77.

In questo contesto, la scelta è stata quella di intervenire a sostegno dei cosiddetti "reati spia", come i maltrattamenti in famiglia, le minacce, le persecuzioni, le

---

[11] FUNDAMENTAL RIGHTS AGENCY, *Violence Against Women: a survey at EU level, helping to make fundamental rights: A reality for everyone in the European Union*, European Union Agency for Fundamental Rights, 2012.

[12] A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, DIR. PEN. CONT., 2014, p. 9.

[13] *Ibid*. Per questo motivo è considerata un punto di riferimento anche a livello internazionale), specialmente per quanto riguarda due aree di intervento: prevenzione (con una speciale attenzione alle vittime di violenza di genere, sia in tempo di pace che in situazioni di conflitto armato) e accesso ai servizi da parte di donne che hanno subito violenza.

[14] FUNDAMENTAL RIGHTS AGENCY, *Violence Against Women: a survey at EU level, helping to make fundamental rights: A reality for everyone in the European Union*, cit. Dato l'impatto significativo della violenza contro le donne, «it is regrettable that policy makers and operators in many Member States of the EU still have to remedy the lack of complete data the extent and nature of this problem. Since most of the women do not denounce violence and do not feel encouraged to do so systems, which are often not considered to be helpful, the official data of criminal justice records only the few reported cases». F. ZAMBARDINO, *Types of Protection orders under the Istanbul Convention – legal tools for an efficient prevention of violence and femicide*, cit., pp. 181-182. Sul punto, si vedano anche J. GOLDSCHEID & D. J. LIEBOWITZ, *Due Diligence and Gender Violence: Parsing its Power and its Perils*, CORNELL INT'L L. J., 2015; R. UITZ, *Evolution in Antidiscrimination Law in Europe and North America: Lessons from Sexual Orientation Discrimination in Central Europe*, AM. J. COMP. L., 2012.

[15] T. ALESCI, *Violenza di genere e rappresentazione mediatica*, cit., p. 401.

[16] M. GIALUZ, *Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili*, in S. ALLEGREZZA, H. BELLUTA, M. GIALUZ, L. LUPARIA (a cura di), *Lo scudo e la spada, Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, p. 73.

ISSN 2036-7821

molestie sessuali *et similia*. In altre parole, reati che hanno già comportato un'offesa alla "donna in quanto tale" e che sono rivelatori di un potenziale reato più grave[17].
In tale ottica, il Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto nuove norme finalizzate alla prevenzione del femicidio e alla protezione delle vittime[18].
Nello specifico, la legge si basa sui suggerimenti e le linee guida della Convenzione del Consiglio d'Europa. Come valore aggiunto, il decreto italiano mira a renderlo più incisivo introducendo una serie di misure innovative[19].
In primo luogo, la relazione affettiva con la donna è stata considerata come una fattispecie aggravante[20].
In secondo luogo, è stato previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato e introdotto il braccialetto elettronico[21]. In aggiunta, le forze dell'ordine, laddove debitamente autorizzate, hanno la facoltà di applicare la misura cautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e, contestualmente, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa[22]. I destinatari di questa misura possono essere controllati attraverso il braccialetto elettronico o altri strumenti simili[23].
Ancora, è stato istituito un obbligo di informazione per le vittime. In particolare, le azioni di prevenzione, educazione e formazione fanno parte del cosiddetto "piano antiviolenza". In tal senso, in linea con la direttiva europea 2012/29, la riforma italiana introduce anche una serie di obblighi di denuncia per le donne che hanno subito violenza o stalking. L'autore del reato, per esempio, «must be informed of the

[17] *Ibid*. si veda, inoltre, G. BATTARINO, *Note sull'attuazione in ambito penale e processuale penale della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, DIR. PEN. CONT., 2013; A. DI STEFANO, *La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, DIR. PEN. CONT., 2012.

[18] F. ZAMBARDINO, *Types of Protection orders under the Istanbul Convention – legal tools for an efficient prevention of violence and femicide*, cit., p. 182. Con riferimento al Decreto, si veda nello specifico, G. PAVLICH, *La nuova legge sulla violenza di genere*, CASS. PEN., 2013, p. 4314 ss.

[19] Prevenire la violenza di genere, proteggere le vittime e punire severamente i colpevoli sono i tre obiettivi del decreto-legge contro la violenza sulle donne. Per la Corte di Cassazione, le condotte aggressive e violente dopo la convivenza integrano l'effetto dell'art. 612-*bis* del Codice penale. Si veda, Cassazione 35673/2017. In dottrina, *inter alia*, M. L. FADDA, *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, DIR. PEN. CONT., 2012, p. 18 ss.

[20] F. ZAMBARDINO, *Types of Protection orders under the Istanbul Convention – legal tools for an efficient prevention of violence and femicide*, cit., pp. 182-183.

[21] La Cassazione, con la sentenza n. 12799/17, ha anche previsto che il divieto di soggiorno per il presunto stalker – in considerazione del fatto che la sua presenza crea tensione e disagio psicologico – non è condizione sufficiente per legittimare la misura.

[22] G. PAVLICH, *La nuova legge sulla violenza di genere*, cit, p. 4315.

[23] F. ZAMBARDINO, *Types of Protection orders under the Istanbul Convention – legal tools for an efficient prevention of violence and femicide*, cit., p. 183.

ISSN 2036-7821

appointment of a legal counsel and of any application or modification of precautionary or coercive measures against the accused in violent offenses»[24].
In ultimo, è stata prevista la irrevocabilità della querela in caso di situazioni ad alto rischio. A tal proposito, infatti, la querela per stalking può essere ritirata se si riferisce ad atti di minore entità, mentre in presenza di gravi minacce reiterate la querela diventa irrevocabile. Negli altri casi, la remissione può essere fatta solo in tribunale davanti all'autorità giudiziaria, al fine di garantire la libera determinazione della vittima[25].
Lo scopo del decreto, in conclusione, è quello di ridurre gli atti di violenza contro le donne e i casi di femminicidio. E, anche se l'approccio giuridico non è sufficiente, rappresenta un punto di partenza promettente, sebbene il primo passo obbligatorio da compiere sia di tipo culturale: l'obiettivo deve necessariamente essere quello di sensibilizzare e coordinare tutti gli attori coinvolti[26].

3.1. Prime riflessioni di sintesi.

Lo studio analitico della tutela dalla violenza di genere si inserisce in un contesto più ampio che coinvolge la vittima, seguendo una costruzione basata sulla evoluzione culturale[27].
Pertanto, prestando attenzione a quelle che sono le prospettive future, lo scenario non appare pienamente soddisfacente. Il legislatore, infatti, propone interventi settoriali[28], disorganici e non di sistema, che confermano un approccio di tipo "emergenziale"[29], inteso prevalentemente a rafforzare «l'aspetto repressivo-sanzionatorio e solo parzialmente a potenziare il sistema preventivo e di supporto delle vittime»[30].

---

[24] *Ibid*.
[25] *Ibid*.
[26] Da un punto di vista sistematico, è da notare che né i Codici né le leggi speciali forniscono una definizione di femminicidio; pertanto, l'interprete ricorre al linguaggio comune o all'elaborazione fornita dalla letteratura criminologica. In argomento, A. BAZOUKI, *The Oxford English Dictionary*, Oxford, Vol. I, 1998.
[27] Su cui si è espresso esaurientemente S. ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in S. ALLEGREZZA, H. BELLUTA, M. GIALUZ, L. LUPARIA (a cura di), *Lo scudo e la spada, Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, cit., pp. 1-31. Senza dubbio, nel mosaico della mobilitazione culturale necessaria per arginare il fenomeno, il anche l'aspetto mediatico rappresenta un tassello determinante.
[28] Il d.d.l. 569 prevede, sul versante processuale, un'integrazione dell'art. 90 *quater* c.p.p., che eleva a condizione per la valutazione della vulnerabilità la circostanza che il fatto risulti commesso con odio razziale «o fondato sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere». In argomento, anche M. GUERRA, *La violenza di genere: l'attuale sistema di tutela penale alla luce dei più recenti interventi legislativi*, p, 2117 ss.
[29] Si veda, da ultimo, il disegno di legge approvato in seno al Consiglio dei ministri il 3 dicembre 2021, su proposta delle Ministre per le pari opportunità, dell'Interno e della Giustizia, recante «[d]isposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica».
[30] T. ALESCI, *Violenza di genere e rappresentazione mediatica*, cit., pp. 405-406.

ISSN 2036-7821

Per esempio, nell'ambito della riforma del processo penale, le previsioni in tema di violenza di genere sono volte a colmare alcune mancanze normative i cui effetti, invero, erano già stati neutralizzati dalla prassi giudiziaria[31].
In particolare, i commi 11-13, dell'art. 2, della l. n. 134/2021[32] integrano le disposizioni a tutela dei soggetti che abbiano subito abusi domestici introdotte con legge n. 69 del 2019, estendendone in particolare la portata applicativa anche alle vittime delle fattispecie in forma tentata[33] e alle vittime di tentato omicidio[34].
Maggiori perplessità permangono, invece, in merito alla modifica dell'art. 603, comma 3-*bis* del Codice di procedura penale; in particolare, l'art. 1, comma 13, lett. l), prevede che «in caso di appello contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti la valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado»[35].
Se osservato nella prospettiva dei reati di violenza di genere, «il principio direttivo sembra ignorare la complessità del fenomeno e lascia margini di interpretazione abbastanza ampi. Sul piano degli effetti la previsione rischia di favorire forme di vittimizzazione secondaria; l'intervento normativo tradisce, nuovamente, miopie cognitive e sovrastrutture culturali»[36].

---

[31] Si veda la decisione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, *Linee guida per l'applicazione della legge n. 134/2021 (c.d. Riforma penale) limitatamente alla parte che entra in vigore il 19 ottobre 2021, con particolare riferimento alla tutela della persona offesa nei delitti di violenza di genere*, 11 ottobre 2021, in www.procura.tivoli.giustizia.it, p. 12. Nel testo si precisa che «non si è mai dubitato del riferimento anche alla forma tentata delle fattispecie elencate nelle norme procedimentali in questione nell'applicazione pratica e nelle direttive impartite». *Ibid*.

[32] Tra i primi commenti si segnala L. CAPRARO, *Disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, PROC. PEN. GIUSTIZIA, 2022, pp. 282-288; L. DELLA RAGIONE, *Tutela delle vittime da "codice rosso": la legge n. 134/2021 amplia le ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza*, in www.ilpenalista.it, 11 ottobre 2021; A. NATALINI, *Reati violenti: tutele alle vittime estese al tentativo e all'omicidio volontario*, GUIDA DIR., 2021, p. 101 ss; L. PARLATO, *Aggiustamenti "ragionevoli" per tutelare le vittime di delitti tentati*, in B. ROMANO & A. MARANDOLA (a cura di), *La Riforma Cartabia. La prescrizione, l'improcedibilità e le altre norme immediatamente precettive*, Roma, 2021, p. 119 ss; B. ROMANELLI, *Reati violenti e tutela della persona offesa: una (parziale) estensione del c.d. Codice rosso*, DIR. PEN. PROCESSO, 2021, p. 1461 ss.

[33] Il riferimento, in tal senso, è ai delitti di cui agli artt. 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché di cui agli artt. 582 e 583-*quinquies* c.p. nelle ipotesi aggravate ex artt. 576, commi 1, n. 2-5-5.1, 577, comma 1, n.1 e comma 2, c.p.

[34] T. ALESCI, *Violenza di genere e rappresentazione mediatica*, cit., pp. 405-406.

[35] Il comma 13 dell'art. 1 l. n. 134 del 2021 contiene principi e criteri direttivi in merito alle modifiche al codice di procedura penale in materia di appello, di ricorso per cassazione e di impugnazioni straordinarie. Nelle more della pubblicazione, è stato diffuso il testo di d. lgs. recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134; alla luce delle modifiche suggerite, la nuova formulazione del comma 3 bis dell'art. 603 c.p.p. è il seguente «[n]el caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli art. 438, comma 5, e 441, comma 5».

[36] T. ALESCI, *Violenza di genere e rappresentazione mediatica*, cit., p. 406.

ISSN 2036-7821

4. *Nordafrica.*

In Nord Africa le organizzazioni per i diritti delle donne lavorano da tempo in queste aree per sollecitare riforme giuridiche e politiche volte a migliorare la protezione e i diritti delle donne e, anche a livello statale, alcuni Paesi come Algeria, Morocco e Tunisia «have replied to their collective actions against gender injustices»[37].

Sebbene questi Stati condividano le stesse problematiche in tema di diritti delle donne[38], le riforme giuridiche che hanno ridefinito le relazioni di genere sono molto differenti da un Paese all'altro e, di conseguenza, l'elaborazione delle normative relative al diritto di famiglia si è basata sullo specifico contesto politico al momento dell'indipendenza[39].

In particolare, la Tunisia post-indipendenza ha adottato politiche liberali in materia di diritto di famiglia che hanno portato a un'espansione dei diritti delle donne; contrariamente, Marocco e Algeria hanno optato per l'elaborazione di un diritto di famiglia maggiormente conservatore[40].

Per comprendere appieno la condizione delle donne in questi tre Paesi è importante analizzare quali atti di violenza vengono commessi e, contestualmente, come questi vengono trattati nei rispettivi Codici penali e nel diritto di famiglia, rilevando anche i vari miglioramenti apportati nel corso degli anni per rafforzare i diritti e l'uguaglianza di genere[41].

4.1. *Le principali normative contro la violenza di genere in Tunisia, Algeria e Marocco.*

L'atto che viene contrastato con maggiore severità è, senza dubbio, lo stupro, un crimine che viene duramente condannato anche dalla religione islamica[42].

In Algeria, lo stupro è incluso in una sezione del Codice penale che non fornisce una definizione di questo crimine. Si limita, infatti, ad affermare la sua punibilità con la

[37] V. M. MOGHADAM, *States and Social Rights: Women's Economic Citizenship in the Maghreb*, MIDDLE EAST L. GOVERNANCE, 2010, pp. 185-220.

[38] Si vedano, per un approfondimento, A. GRAMI, *Gender Equality in Tunisia*, BRITISH J. MIDDLE EAST. STUD., vol. 35, no. 3, 2008, pp. 349-361; J. HURSH, *Advancing Women's Rights through Islamic Law: The Example of Morocco*, BERKELEY J. GENDER L. & JUSTICE, 2012, pp. 252-306; Y. O. JANSEN, *Muslim Brides and the Ghost of the Shari'a: Have the Recent Law Reforms in Egypt, Tunisia and Morocco Improved Women's Position in Marriage and Divorce, and Can Religious Moderates Bring Reform and Make it Stick*, NORTHWEST. J. INT'L HUMAN RIGHTS, vol. 5, no. 2, 2007, pp.181-212.

[39] A. GRAMI, *Gender Equality in Tunisia*, cit., pp. 353-354.

[40] Per un'analisi generale, si veda M. CHARRAD, *States and Women's Rights. The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria and Morocco*, University of California Press, 2001.

[41] A. RUSSO, *Violence against women: a comparative analysis among Morocco, Algeria and Tunisia*, cit., p. 280.

[42] «Persecution and oppression are more grievous than slaying» (*Surah al Baqarah*, 2:191, Holy Koran).

ISSN 2036-7821

detenzione da cinque a dieci anni[43]; nei casi in cui la vittima sia minorenne la pena è raddoppiata[44].

Una delle disposizioni di maggior rilievo del Codice penale algerino è l'articolo 326, noto come legge sul "matrimonio-stupro" che, come si evince dalla nomenclatura, esenta la persona che ha commesso la violenza dalla pena nel caso in cui decida di sposare la vittima – fatti salvi i casi in cui il matrimonio venga annullato[45].

Anche le donne che, in conseguenza di questo crimine, rimangono incinte sono colpite, in maniera negativa, dalle restrittive leggi algerine sull'aborto. In base a quanto previsto dalla legge algerina, infatti, l'aborto è consentito solo se la vita o la salute della donna sia in pericolo[46]. Contrariamente, una donna che cerca o effettua un aborto rischia dai sei mesi ai due anni di reclusione[47].

La situazione in Marocco è molto simile. Il Codice penale marocchino, ai sensi dell'articolo 486, considera tale reato punibile con la reclusione da cinque a dieci anni[48] che, in base a quanto previsto dagli articoli 487 e 488, può essere elevata a trent'anni laddove la vittima sia minorenne, una donna disabile o incinta, o quando l'autore del reato si avvale della sua posizione autoritaria (per esempio, nei casi in cui ricopra una carica pubblica o religiosa)[49].

Un importante passo avanti nella repressione dei crimini sessuali è stato compiuto nel 2014, quando il Parlamento marocchino ha abrogato all'unanimità l'articolo 475 del Codice penale che consentiva al soggetto colpevole di stupro di sfuggire al processo in caso di matrimonio con la vittima. In questo senso, il Marocco ha fatto da

---

[43] Articolo 336 del Codice penale, il quale recita «[q]uiconque a commis le crime de viol est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Si le viol a été commis sur un mineur de moins de dix-huit ans, la peine est la réclusion à temps de dix ans à vingt ans».

[44] L'articolo 337, in articolare, afferma come «[s]i les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat ou le viol, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l'alinéa premier de l'article 334, et de la réclusion perpétuelle, dans les cas prévus aux articles 335 et 336». La pena è l'ergastolo se gli autori sono ascendenti della vittima, se occupano una posizione di autorità sulla stessa o se sono insegnanti, funzionari pubblici o autorità religiose.

[45] A. RUSSO, *Violence against women: a comparative analysis among Morocco, Algeria and Tunisia*, cit., p. 281.

[46] Articolo 308: «l'avortement n'est pas puni lorsqu'il constitue une mesure indispensable pour sauver la vie de la mère en danger et qu'il est ouvertement pratiqué pas un médecin ou chirurgien, après avis donné par lui à l'autorité administrative».

[47] Si vedano, sul punto, Z. S. SALHI, *Algerian Women, Citizenship, and the "Family Code"*, *Gender and Development*, vol. 11, no. 3, 2003, pp. 27-35; AMNESTY INTERNATIONAL, *Algeria: Comprehensive reforms needed to end sexual and gender based violence against women and girls*, London, 2014, pp. 5-30.

[48] Articolo 486: «[l]e viol est l'acte par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre le gré de celle-ci. Il est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Toutefois si le viol a été commis sur la personne d'une mineure de moins de dix-huit ans, d'une incapable, d'une handicapée, d'une personne connue par ses facultés mentales faibles, ou d'une femme enceinte, la peine est la réclusion de dix à vingt ans».

[49] A. RUSSO, *Violence against women: a comparative analysis among Morocco, Algeria and Tunisia*, cit., p. 282.

ISSN 2036-7821

apripista perché è stato il primo Paese arabo ad abrogare il "matrimonio per stupro"[50].

Anche il Codice penale tunisino non fornisce una definizione di stupro e questo contribuisce alla mancanza di una efficace protezione giuridica per le vittime.

Prima del 2017, il Codice penale tunisino includeva l'articolo 227 *bis*[51], il quale stabiliva che in caso di violenza di questo tipo perpetrata nei confronti di una ragazza di meno di quindici anni la pena fosse di sei anni di reclusione – che diventavano cinque anni se la vittima aveva tra i quindici e i venti anni. In entrambi i casi, era pervista la possibilità di "sfuggire" alla pena nel caso in cui il reo sceglieva di sposare la vittima[52].

In conseguenza delle varie pressioni delle organizzazioni per i diritti delle donne, nel 2017 è stata approvata una nuova normativa che ha abrogato l'articolo 227 *bis*.

La Tunisia, conseguentemente alle riforme, è considerata un punto di riferimento nel mondo arabo, non solo per i miglioramenti apportati al Codice penale, ma anche per la liberalizzazione delle politiche sull'aborto. Dal 1973, infatti, le donne tunisine hanno il diritto di decidere se proseguire o meno con la gravidanza[53].

Tuttavia, la manifestazione più comune della violenza contro le donne nel contesto nordafricano (anche se tale considerazione è valida in senso generale) è quella perpetrata all'interno della famiglia. Infatti, a meno che non siano provocate delle gravi lesioni, tali forme di abuso rimangono spesso "invisibili".

Le organizzazioni per i diritti delle donne hanno ripetutamente sollevato il problema; tuttavia, nessuno di questi tre Paesi ha una legge chiara che definisca la violenza domestica come un reato penale[54].

In Algeria, molte donne subiscono violenze fisiche all'interno della famiglia o sono soggette a minacce sia sul piano fisico che psicologico.

Lo stupro coniugale non è esplicitamente riconosciuto come reato e ciò riflette la mancanza di leggi specifiche sul punto anche se, in base a quanto previsto dal diritto di famiglia, le donne possono divorziare dal marito se questi è violento nei loro

[50] *Ibid*.

[51] Per una disamina, si veda O. FASSATOUI, *Women's rights in Tunisia: The remaining legal inequalities*, Centre for Applied Policy Research, No. 1, 2016.

[52] A. RUSSO, *Violence against women: a comparative analysis among Morocco, Algeria and Tunisia*, cit., p. 283.

[53] A. GRAMI, *Gender Equality in Tunisia*, cit., pp. 354-355.

[54] Per un approfondimento sul punto, si rimanda a S. NAZIR, *Challenging Inequality: Obstacles and Opportunities towards Women's Rights in the Middle East and North Africa*, JIJIS, 2005, p. 31 ss.

ISSN 2036-7821

confronti[55]. Il marito responsabile dell'abuso può evitare di essere perseguito se la vittima decide di ritirare la denuncia[56].
Analogamente al caso algerino, anche nella società marocchina si tende a non considerare debitamente la violenza domestica e, per questo motivo, è difficile per le vittime denunciare questo reato[57].
In risposta a questa situazione, il parlamento marocchino ha promulgato una nuova riforma del Codice di procedura penale in base alla quale le donne sono autorizzate a intraprendere azioni legali nei confronti dei loro mariti senza dover richiedere l'autorizzazione preventiva di un tribunale. Nel 2003, in particolare, sono stati modificati anche alcuni articoli del Codice penale per prevedere pene più severe per i soggetti che commettono violenza nei confronti della propria coniuge, oltreché per semplificare il processo di denuncia alle autorità giudiziarie o amministrative[58].
Per quel che concerne la situazione in territorio tunisino, il Codice penale contiene alcuni divieti generali che possono essere applicati a fenomeni di molestie domestiche, sebbene l'applicazione di queste disposizioni sia molto limitata nella pratica[59].
La violenza domestica e la sua accettazione non sono attribuite solo alla religione, ma anche alle ideologie patriarcali diffuse in questi tre Paesi[60].
La vittima ha sempre la possibilità di ritirare la denuncia; questo aspetto suggerisce come tali fattispecie siano considerate più come questioni da risolvere privatamente prima di fare ricorso alla legge[61].

---

[55] AMNESTY INTERNATIONAL, *Algeria: Comprehensive reforms needed to end sexual and gender based violence against women and girls*, cit., p. 11. In particolare, si afferma come «[v]iolence within the family can be prosecuted under Articles 264 to 276 of the Penal Code, which prescribe penalties ranging from fines to imprisonment, according to the seriousness of the injuries caused to the survivor, for violent acts committed by one person against another». *Ibid*.

[56] *Ibid*.

[57] M. ENNAJI, *Violence Against Women in Morocco: Advances, contentions and strategies to combat it*, UCLA Center for Middle East Developments, 2011.

[58] Per una analisi generale si veda L. HANAFI, *Moudawana and Women's Rights in Morocco: Balancing National and International Law*, ILSA J. INT'L & COMP. L., 2012, pp. 515-530.

[59] In particolare, in base all'article 218 «[t]out individu qui, volontairement, fait des blessures, porte des coups, ou commet toute autre violence ou voie de fait ne rentrant pas dans les prévisions de l'article 319, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de mille dinars (1000d). […] Le désistement de l'ascendant ou du conjoint victimes, arrête les poursuites, le procès, ou l'exécution de la peine». L'articolo 219 aggiunge come «[q]uand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation, perte de l'usage d'un membre, défiguration, infirmité ou incapacité permanente dont le taux ne dépasse pas 20 %, le coupable est puni de cinq ans d'emprisonnement. […] La peine est portée à douze ans d'emprisonnement si le coupable est un descendant de la victime, quel que soit le taux de l'incapacité, même en cas de désistement». In conclusione, in base all'articolo 319 «[s]ont passibles des mêmes peines, les auteurs de rixes et ceux qui se livrent à des voies de fait ou à des violences n'entraînant pour la santé d'autrui aucune conséquence sérieuse ou durable. Toutefois, la correction infligée à un enfant par les personnes ayant autorité sur lui n'est pas punissable. Si la victime est un ascendant ou conjoint de l'auteur de l'agres».

[60] S. DOUKI, F. NACEF, A. BELHADJ, A. BOUASKER, R. GHACEM, *Violence against women in Arab and Islamic countries*, Archives of women's mental health, 2003, vol. 6, no. 3, pp. 165-171.

ISSN 2036-7821

5. Considerazioni finali.

Considerata l'analisi svolta nelle pagine che precedono, è evidente come vi sia un divario molto ampio tra la situazione italiana e quella nordafricana.

Lo iato è una conseguenza non soltanto di contesti socioculturali differenti, ma anche di scelte politiche – si pensi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e agli obblighi derivanti. Inoltre, non va dimenticato come anche la religione, nel contesto degli Stati del continente africano presi in esami, abbia un peso specifico rilevante.

Ciò posto, la regione nordafricana, negli ultimi decenni, ha registrato miglioramenti significativi in relazione alla tutela dei diritti delle donne, della partecipazione politica e delle posizioni sociali[62].

Con la promulgazione del Codice dello Statuto personale nel 1956 in Tunisia sono stati riservati alle donne, per la prima volta, maggiori diritti "di base" e, da quel momento, questo Codice è diventato una fonte di ispirazione per altri movimenti femminili e Governi nella regione del Maghreb[63].

Purtroppo, i progressi verso il raggiungimento della parità dei diritti non hanno coinvolto necessariamente tutte le donne. Infatti, è doveroso fare una distinzione tra le donne che vivono nelle zone rurali, che sono spesso più povere e meno istruite, e quelle che vivono nelle città, che provengono da ambienti più agiati, le quali possono più facilmente difendere le proprie, garantendo così il rispetto dei loro diritti e la partecipazione alla vita pubblica[64].

A livello generale, comunque, le relazioni esterne con gli organismi sovranazionali e, in particolar modo, l'Unione Europea hanno contribuito al miglioramento della parità di genere nella regione[65].

---

[61] A. RUSSO, *Violence against women: a comparative analysis among Morocco, Algeria and Tunisia*, cit., p. 288.

[62] A. GRAMI, *Gender Equality in Tunisia*, cit., pp. 355-356.

[63] A. RUSSO, *Violence against women: a comparative analysis among Morocco, Algeria and Tunisia*, cit., pp. 288-289. Di conseguenza, diverse organizzazioni femminili indipendenti sono state incoraggiate a creare la prima rete di rilievo, denominata "Collectif 95 Maghreb Egalité" nel 1991, che comprendeva attivisti provenienti da Marocco, Algeria e Tunisia. Altre reti hanno presto seguito questo esempio; nel 1993 è stata creata "Aisha" con l'obiettivo di raccogliere documenti sugli abusi contro le donne, organizzare campagne per i diritti delle donne e analizzare le immagini nei libri di testo; successivamente, nel 1996 è stato fondato il Tribunale delle donne arabe e, infine, nel 2000, la Rete Maghreb/Mashreq per l'informazione e la formazione sul genere, che promuove la discussione sulle condizioni delle donne. Sul punto, anche L. LABIDI, *The Nature of Transnational Alliances in Women's Associations in the Maghreb: The Case of AFTURD and ATFD*, J. MIDDLE EAST WOMEN'S STUD., vol. 3, no. 1, 2007, pp. 6-34.

[64] I. HAYAFE, *Algerian Women and Political Choice: A Time of Transition, Gender and Development*, vol. 3, no.3, 1995, pp. 23-28.

[65] H. O'CONNEL, *Gender Equality and Women's Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020*, Londra, 2015, pp. 1-15. Tutti e tre gli Stati, per esempio, hanno ratificato la *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), oltre ad essere oggetto di una serie di politiche di vicinato promosse dall'UE.

ISSN 2036-7821

Confrontando la situazione attuale con quella in vigore prima delle riforme di cui si è dato conto, è possibile affermare che sono stati compiuti degli enormi passi in avanti al fine di tutelare e riconoscere lo *status* giuridico delle donne[66].
Anche il quadro normativo italiano, sebbene sotto profili differenti, appare frammentario e disomogeneo. Il legislatore nazionale, soprattutto nell'ultimo ventennio, è intervenuto con un approccio di tipo emergenziale, sulla scia degli episodi ascrivibili alla categoria[67].
Eppure, la prassi evidenzia come gli interventi di prevenzione e contrasto sono «del tutto inefficaci se la violenza di genere viene trattata come un problema individuale, legata alla fragilità del singolo o determinata da conflittualità tra due soggetti. L'attuale assetto punitivo e repressivo non svolge un efficace effetto deterrente in relazione ai reati caratterizzati da odio di genere»[68].
Nello specifico, le cause del fallimento sono individuabili principalmente nella mancata sinergia tra le diverse componenti sociali. Infatti, se il problema può essere considerato prevalentemente culturale, è necessario un intervento su diversi fronti ma con l'obiettivo di «estirpare il seme del pregiudizio»[69].
La implementazione della direttiva 2012/29/UE[70] non ha, tuttavia, contribuito ad assicurare alla vittima di violenza di genere una adeguata tutela, al punto che il legislatore è intervenuto con la l. n. 69 del 2019[71], anche per adeguare il sistema normativo alla sentenza di condanna emessa dalla Corte Edu nel caso *Talpis*[72].

---

[66] Sul punto, L. B. SALEM, *Tunisia, Women's Rights in the Middle East and North Africa: Progress Amid Resistance*, New York, 2010, pp. 1-29.

[67] T. ALESCI, *Violenza di genere e rappresentazione mediatica*, cit., pp. 400-401.

[68] *Ibid*.

[69] *Ibid*.

[70] In particolare, la direttiva 2012/29/UE è stata recepita in Italia con il d.lgs. 212 del 15 dicembre 2015.

[71] La legge, recante «[m]odifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», ha introdotto, tra l'altro, i reati di c.d. *revengeporn*, sfregi al viso e matrimoni forzati, con aumenti di pena per i reati di violenza sessuale e stalking. Si veda S. RECCHIONE, *Codice Rosso. Come cambia la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere con la legge 69/2019*, in Ilpenalista.it, 2019.

[72] Corte edu, 2 marzo 2017, *Talpis c. Italia*. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per «violazione del diritto alla vita e del divieto di trattamenti inumani e degradanti, nonché del divieto di discriminazione in quanto le autorità italiane non sono intervenute per proteggere una donna e i suoi figli vittime di violenza domestica perpetrata da parte del marito, avallando di fatto tali condotte violente (protrattesi fino al tentato omicidio della ricorrente e all'omicidio di un suo figlio): in particolare, viene contestato allo Stato italiano la mancata adozione degli obblighi positivi scaturenti dagli art. 2 e 3 della Convenzione di Istanbul». T. ALESCI, *Violenza di genere e rappresentazione mediatica*, cit., p. 401, nota 14. Si veda, sul punto, G. BALDI, *Re-thinking the (legal) limits of the state in the case of Talpis v Italy*, in G. PICCINELLI, I. KHERKHEULIDZE, A. BORRONI, *Reconsidering gender – based violence and other forms of violence against women. Comparative research/analysis in the light of the Istanbul convention*, cit., pp. 196-223; R. CASIRAGHI, *La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, DIR. PEN. CONT., 2017, p. 378; N. FOLLA, *Violenza domestica e di genere: la Corte edu, per la prima volta, condanna l'Italia*, FAM. E DIR., 2017, p. 621 ss.

ISSN 2036-7821

Ciò che è emerso è stata l'introduzione di una corsia preferenziale volta a circoscrivere l'eccessivo iato temporale che intercorre generalmente tra l'acquisizione della *notitia criminis*, la sua iscrizione nel registro delle notizie di reato e l'inizio delle indagini[73].

Nello specifico, il "percorso privilegiato" inizia con la comunicazione della notizia di reato — che, in relazione alle fattispecie di violenza domestica e di genere, deve essere data «immediatamente anche in forma orale»[74] — e si concretizza mediante l'obbligo, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, di assunzione di informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza[75].

Il quadro legislativo, sebbene sia stato definito da una recente sentenza della Corte Edu[76] "soddisfacente", non sembra sufficiente a ridimensionare la portata di un fenomeno che è spesso condizionato in maniera incisiva da differenze di tipo culturale.

[73] T. ALESCI, *Violenza di genere e rappresentazione mediatica*, cit., pp. 400-401.

[74] L'art. 1, della l. n. 69/2019 ha modificato il comma 3 dell'art. 347 c.p.p., implementando il catalogo dei delitti in relazione ai quali è previsto l'obbligo di comunicazione immediata della notizia di reato al Pubblico Ministero da parte della Polizia Giudiziaria. Sul punto, si veda M. GUERRA, *La violenza di genere: l'attuale sistema di tutela penale alla luce dei più recenti interventi legislativi*, CASS. PEN., 2015, p. 2117 ss.

[75] T. ALESCI, *Violenza di genere e rappresentazione mediatica*, cit., p. 401. In particolare, l'art. 362 comma 1-*ter* c.p.p., introdotto dall'art. 2 del Codice Rosso.

[76] Corte edu, *J.L. c. Italia*, 27 maggio 2021.

ISSN 2036-7821